



REGIONE DEL VENETO



Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
U.O. Post Emergenza

«Le attività Post Emergenziali»

RELATORE:

- Dott. Matteo Cella - Regione Veneto, Direttore U.O. Post Emergenza



I 2 STATI DI EMERGENZA

Lo stato di emergenza

REGIONALE

Legge Regionale n. 13 del 1 giugno 2022
«Disciplina delle attività di protezione civile»

Lo stato di emergenza

NAZIONALE

Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018
«Codice della Protezione Civile»



LO STATO DI EMERGENZA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2022, N. 13 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 - Stato di emergenza regionale.

- 1. Al verificarsi o nell'imminenza di eventi emergenziali che per natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti, i sindaci dei comuni interessati informano immediatamente il prefetto e il Presidente della Giunta regionale.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale, **al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, anche su richiesta dei comuni**, delle province interessate o della Città Metropolitana di Venezia, **può dichiarare lo stato di emergenza regionale**, definendone durata ed estensione territoriale.



LO STATO DI EMERGENZA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2022, N. 13 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Rimando all'art. 7, comma 1, lettera b), del Codice di Protezione Civile (D.Lgs. n.1/2018).

Art. 7 Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 [attività di protezione civile], gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione **comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari** da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.



LO STATO DI EMERGENZA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2022, N. 13 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Il D.P.G.R emergenziale

- La dichiarazione di «stato di emergenza regionale» avviene tramite Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.).
- Tale provvedimento può essere adottato a seguito:
 - di istanza di parte (Comune)
 - oppure d'ufficio (Regione) ← **Sostanzialmente immediato**
- A seconda dell'estensione e della gravità degli eventi calamitosi riconosciuti eccezionali, lo «Stato di emergenza regionale» può essere decretato:
 - per l'intero territorio regionale
 - limitatamente ad alcuni territori provinciali o comunali

Nel secondo caso il decreto è, generalmente, considerato «**aperto**» ovvero non esaustivo e suscettibile di integrazioni qualora pervengano ulteriori segnalazioni, con nesso di causalità, da parte di altri Enti.

Ciò al fine di non escludere territori non immediatamente censiti nelle prime fasi dell'emergenza



LO STATO DI EMERGENZA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2022, N. 13 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Avvio del processo su istanza del Comune

- Il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, dopo aver fatto svolgere le verifiche opportune e aver valutato la gravità della situazione può richiedere alla Regione del Veneto l'avvio della procedura per il riconoscimento dello «Stato di emergenza» regionale, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 13/2022
- La nota di richiesta deve essere accompagnata da documentazione a supporto.

Fac-simile della documentazione a supporto della richiesta di riconoscimento è disponibile nel sito istituzionale della Protezione Civile del Veneto:

<https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/modulistica>



LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 – CODICE DI PROTEZIONE CIVILE

La declaratoria dello «Stato di emergenza» regionale è finalizzata ANCHE alla delibera dello stato d'emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 1/2018 s.m.i..

Art. 24 - Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

- 1. Al verificarsi degli eventi che, **a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile** sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, **presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)**, ovvero nella loro imminenza, **il Consiglio dei ministri**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, **delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale**, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi **e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25**. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle **attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti** di cui **all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b)**, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.



LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 – CODICE DI PROTEZIONE CIVILE

Per consentire al Dipartimento della Protezione Civile di effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, il Presidente della Giunta regionale deve produrre una **relazione tecnico descrittiva** a supporto della richiesta dello stato di emergenza di rilievo nazionale formulata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La relazione è predisposta dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e contiene:

- descrizione degli eventi eccezionali;
- descrizione della risposta operativa delle strutture della Protezione Civile
- la descrizione degli effetti al suolo;
- indicazione dell'importo complessivo dei danni subiti, stimato e comunicato attraverso le procedure di **censimento danni** dagli Enti interessati.



QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI?

L'art. 25 comma 2 del D.Lgs n. 1/2018 distingue principalmente 5 tipologie di interventi suddivise tra interventi sul patrimonio pubblico e privato

Interventi sul PATRIMONIO PUBBLICO:

- **lett. a)** – volti “all’organizzazione ed effettuazione delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento”;
- **lett. b)** – volti “al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea”;
- **lett. d)** – “gli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso agli eventi calamitosi e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità”



QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI?

Interventi sul PATRIMONIO PRIVATO:

- **lett. c)** – cosiddetti “PRIMI AIUTI” ai cittadini privati e alle attività economico produttive (con massimali di 5mila e 20mila euro rispettivamente);
- **lett. e)** – ulteriori eventuali contributi ai cittadini privati e alle attività economico produttive a copertura ulteriore (ancorché potenzialmente parziale) oltre i massimali di cui alla lettera c);



... RIEPILOGANDO LA PRIMA FASE «REGIONALE»



D.P.G.R. – EMERG.
REGIONALE
Art. 15 – LR 13/22



Eventuale accesso a
fondi regionale
(se disponibili)

RILEVAZIONE

Avvio
Censimento danni
! SPEDITIVO !
presso
i Comuni e gli altri
enti interessati

RELAZ. TECNICA



DCM – EMERG.
NAZIONALE
Art. 24 – D.Lgs 1/18



Stanziamiento prime
risorse per il patrimonio
pubblico – 26,1 mln



LA SECONDA FASE «COMMISSARIALE»

O.C.D.P.C. 1093



Nomina del Commissario

ORDINANZA
COMMISSARIALE
N.1



Organizzazione
struttura
Commissariale

1

Pianificazione dei
primi interventi
urgenti

Art. 1 comma 3
**Entro 30 gg dalla
pubblicazione della
OCDPC**

il Commissario
propone al DPC la
pianificazione degli
interventi finanziati
con le prime risorse
stanziare (26,1 mln)

S.A. pianificazione
(U.O. Post Emergenza)

2

CENSIMENTO del fabbisogno
emergenziale

Art. 4 comma 1
**Entro 90 gg dalla
pubblicazione
della OCDPC**

il Commissario
effettua la
ricognizione degli
ulteriori
fabbisogni sul
**patrimonio
PRIVATO**

S.A. patrimonio privato
(ANCI VENETO)

Art. 4 comma 1
**Entro 90 gg dalla
pubblicazione
della OCDPC**

il Commissario
effettua la
ricognizione degli
ulteriori
fabbisogni sul
**patrimonio
PUBBLICO**

S.A. pianificazione
(U.O. Post Emergenza)



REGIONE DEL VENETO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Matteo Cella

*Regione Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
Unità Organizzativa Post Emergenza*